

SEAC RISPONDE

QUESITO

042

SETTORE

Imposte dirette

Omesso versamento maggiorazione acconto 2024 adesione CPB

Un'impresa individuale in contabilità ordinaria ha aderito al CPB 2024-2025. Non ha versato entro il 2.12.2024 la maggiorazione dell'acconto prevista a carico dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato.

Tale violazione preclude l'applicazione del CPB nei predetti anni? È possibile la regolarizzazione tramite il ravvedimento?

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 13/2024, in caso di determinazione dell'acconto IRPEF 2024 con il metodo storico (imposta relativa al 2023), in sede di seconda / unica rata i soggetti ISA che hanno aderito al CPB dovevano versare una maggiorazione del 10% della differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il 2023, rettificato ex art. 16, D.Lgs. n. 13/2024. Quanto versato a titolo di maggiorazione va scomputato nel quadro RN del mod. REDDITI 2025 dall'IRPEF dovuta per il 2024.

L'art. 22, comma 3 del citato Decreto prevede che l'omesso versamento delle somme dovute derivanti dall'adesione al CPB, a seguito dell'attività di controllo automatico della dichiarazione ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 *"non rilevano ai fini della decadenza, nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento"*. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.6.2025, n. 9/E, ha evidenziato che non si verifica la decadenza dal concordato nel caso in cui il pagamento delle predette somme avvenga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo di cui al citato art. 36-bis.

Pertanto, nel caso di specie, l'omesso versamento della maggiorazione dell'acconto IRPEF 2024 non comporta automaticamente la decadenza dal CPB 2024-2025, considerato che quanto dovuto è "ricompreso" nel versamento a saldo 2024.

Resta ferma comunque la possibilità di regolarizzare l'omesso versamento della maggiorazione dell'acconto IRPEF 2024, tramite il ravvedimento, scomputando tale somma dal saldo 2024.

RIPRODUZIONE VIETATA

QUESITO

043

SETTORE

Imposte dirette

Adesione al CPB e rilevanza indennità di maternità

Una parrucchiera (artigiana) ha aderito al CPB 2024-2025. Nel mese di aprile 2024 ha incassato l'indennità di maternità dall'INPS. Tale provento, evidenziato nel quadro RG del mod. REDDITI 2025 al fine di determinare il reddito "effettivo" del 2024, deve essere portato in aumento del reddito d'impresa concordato per tale anno?

In caso di accettazione della proposta di CPB il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, il reddito d'impresa proposto è individuato senza considerare:

- plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive e perdite su crediti;
- utili / perdite derivanti da partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR o in società di capitali trasparenti, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società / enti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR (spa, srl, ecc.).

In base al comma 2 del citato art. 16, il saldo netto tra le predette poste straordinarie determina una corrispondente variazione del reddito concordato. Considerato che, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella FAQ 25.10.2024, n. 10, le citate variazioni in aumento / diminuzione "sono tassative", l'indennità di maternità evidenziata a rigo RG10 (codice "6") denominato "Altri componenti positivi" del mod. REDDITI 2025 PF non risulta ricompresa nelle predette variabili. La stessa pertanto non va portata ad aumento del reddito d'impresa concordato 2024.

QUESITO

044

SETTORE

Imposte dirette

Detrazione spese acquisto farmaci all'estero

Una persona fisica nel 2024, in aggiunta alle ordinarie spese mediche sostenute in Italia, ha delle fatture per farmaci acquistati in Austria.

Tali spese possono essere detratte nel quadro RP del mod. REDDITI 2025?

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella recente Guida *"Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 – 2. Spese sanitarie"*, le spese mediche *"sostenute all'estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia."* In presenza di un documento (estero) di spesa da cui non risultino le prescritte indicazioni, il codice fiscale del destinatario potrà essere riportato "a mano" sullo stesso e la natura ("farmaco" o "medicinale"), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco devono risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indicazioni.

La stessa Agenzia evidenzia che se la documentazione è redatta in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d'Aosta se la documentazione è scritta in francese, e quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco. Se la documentazione è redatta in una lingua diversa da quelle sopra indicate è necessaria una traduzione giurata. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana se il contribuente è residente in Friuli-Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.

■